

N. R.G. 6822/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di XXXXX
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6822/2014 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto: “lesioni personali”

Vertente tra

XXXXX XXXXX, (C.F. XXXX); XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX); XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX); XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX); XXXXX XXXXX (C.F. XXXXXX); XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX); e XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), rappresentati e difesi dall’avv. XXXXX, elettivamente domiciliati presso il di lei studio in XXXXX (XX), Via XXXX n.XX, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in giudizio di nuovo difensore

- ATTORI

contro

XXXXX, in persona del suo Procuratore *pro tempore* (C.F. XXXXX), quale impresa designata per la Regione XXXX per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall’avv. XXXXX, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in XXXX (XX), Via XXXX n.XX, in forza di procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta,

- CONVENUTA

CONCLUSIONI

Attori:

“Piaccia al Tribunale di XXXXX in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attrice e per le causali di cui in premessa: - dichiarare che l’incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva dell’ignoto conducente del veicolo tipo Jeep, soggetto all’obbligo di assicurazione r.c.a. e rimasto non identificato; - conseguentemente condannare la convenuta XXXXX (in persona del rappresentante legale e in qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti sia iure proprio che iure hereditario in



conseguenza dell'incidente (con ogni voce ad essi accessoria), da liquidarsi: a) per XXXXX XXXXX in € 605.929,72 (di cui € 352.428,00 iure hereditario ed € 253.501,72 iure proprio); b) per XXXXX XXXXX € 602.428,00 (di cui € 352.428,00 iure hereditario ed € 250.000,00 iure proprio); c) per XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX in € 85.000,00 ciascuno; d) per XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX: € 75.000,00 ciascuna, o comunque nella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria; - il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo e con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.

Convenuta:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito: In istruttoria: si insiste nell'ammissione delle prove richieste nella memoria 183 comma 6 cpc n. 2 e non ammesse dal Giudice. In Tesi: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda così come proposta nei confronti della convenuta, per i motivi di cui in premessa, in quanto infondata e non provata in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In denegata e non creduta Ipotesi in via subordinata determinare i rispettivi gradi di colpa della Sig.ra XXXXXX e del presunto investitore nella causazione del sinistro de quo, con condanna della convenuta XXXXX quale impresa designata nei limiti della misura di colpa accertata, al risarcimento dei soli danni rigorosamente provati e comunque secondo giustizia e respingendo il resto, con compensazione delle spese, diritti ed onorari di causa, anche alla luce del contegno serbato dalle parti nella fase stragiudiziale e soprattutto alla luce della mancata prova in fase stragiudiziale della legittimazione del Fondo e delle esorbitanti richieste risarcitorie.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del dicembre 2014, XXXXX XXXXX ed XXXXX XXXXX, quali figli di XXXX, deceduta il XXXXX, XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX, nuore della predetta, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX ed XXXXX XXXXX, nipoti tutti *ex filio* rispettivamente il primo, figlio di XXXXX XXXXX e le ultime, figlie di XXXXX XXXXX, hanno evocato in giudizio XXXXX in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, domandando il risarcimento di tutti i danni subiti *iure proprio* e *iure hereditario*, dovuti a seguito del sinistro stradale avvenuto il XXXX, a danno di XXXXX, deceduta a causa delle lesioni riportate mentre conduceva a mani una bicicletta, e cagionate da ignoti.

A sostegno della domanda hanno allegato:

- che XXXXX, in data XXXXX alle ore XXX circa, conducendo a mano una bicicletta, mentre percorreva lungo la Via XXXX in XXXXX (XX) con direzione XXXXX, è stata rinvenuta a terra, presumibilmente perché urtata da una Jeep il cui conducente ha omesso di fermarsi e soccorrerla;
- che XXXXX è stata soccorsa da alcuni passanti e trasportata in ambulanza presso l'Ospedale di XXX ove le sono stati diagnosticati politrauma con lussazione mediale ginocchio dx, frattura sfondamento acetabolo sx senza risalita al momento della testa femorale, e che durante l'esecuzione della TC



addome e torace, ha avuto un peggioramento delle condizioni cliniche e alle ore XXX è deceduta per shock emorragico per politrumatismo fratturativo;

- che sono intervenuti sul luogo dell'evento i Carabinieri della Stazione di XXXXX, i quali hanno sentito sommari informatori;
- che sono state disposte indagini penali, comprendenti anche un Accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p. disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di XXXXX, concluso con la conferma che i danni riportati dalla bicicletta non sarebbero compatibili con una semplice caduta a terra;
- che il procedimento penale (n.XXXX RGNR) è stato archiviato dal GIP non sussistendo elementi sufficienti a sostenere l'accusa contro XXXXX, proprietario di una Jeep vista sui luoghi;
- che le risultanze della CTU cinematica in sede penale ed il contenuto della documentazione medica redatta presso il P.S. dell'Ospedale di XXX depongono nel senso del probabile investimento del pedone;
- che sono sussistenti gli elementi per attribuire l'evento morte di XXXXX ad un urto subito dalla Jeep meglio descritta dai sommari informatori, automezzo visto sul luogo del sinistro, e non identificata.

Si è costituita XXXXX contestando l'*an* ed il *quantum*, della pretesa. In dettaglio, ha allegato ed eccepito:

- la totale mancanza di prova della dinamica del sinistro e in particolare del coinvolgimento di un veicolo non identificato;
- la contraddittorietà della versione dell'incidente narrata nella citazione con quanto immediatamente riferito all'Autorità e con le dichiarazioni della stessa vittima nell'immediatezza dell'evento, e la non credibilità del sommario informatore XXXXX;
- la compatibilità dei danni subiti dal velocipede della vittima con una caduta accidentale;

Infine, ha contestato l'esclusiva responsabilità del conducente del presunto mezzo, e la carenza di legittimazione in capo alle nuore e ai nipoti di XXXX.

Depositata le memorie ex art.183 co.6 c.p.c., il processo è stato interrotto a seguito del decesso del legale degli attori.

A seguito dell'intervenuta riassunzione da parte della Compagnia assicurativa, la causa è stata istruita mediante le prove testimoniali e con lo svolgimento di CTU medico-legale valutativa della compatibilità tra le lesioni riportate da XXXXX e la caduta accidentale della stessa, nella qualità di pedone.

All'udienza del XXX, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, nei limiti di cui a seguire.

Si rammenta che, allorquando sia denunciata la fattispecie di sinistro cagionato da veicolo non identificato, è onere dell'attore provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, quindi, dimostrare che lo stesso sia rimasto sconosciuto (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367). La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concrete, purché egli abbia tenuto una condotta diligente e abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. tra le altre, Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass., 8/3/1990, n. 1860).

Orbene, nel caso in esame le emergenze istruttorie – al netto di un quadro invero complesso e incompleto – corroborano in forma sufficiente l'impianto narrativo di cui al libello introduttivo, e impongono di ritenere provati i presupposti per l'azione risarcitoria avverso il FGVS, e per essa l'impresa assicurativa designata per l'area toscana.

Con migliore impegno esplicativo, il fatto che la vittima sia stata urtata da un veicolo non identificato e soggetto ad assicurazione obbligatoria – jeep di colore scuro – è processualmente acclarato, alla stregua dei principi della prova civilistica, in base al ponderato esame del coacervo degli elementi di cui a seguire.

Prioritariamente, le dichiarazioni rese dai sommari informatori sentiti dai CC e confermate in questa sede in qualità di testi. In particolare, l'analisi e la comparazione delle testimonianze rese da XXXX, XXXX e XXX consentono di ritenere dimostrata la presenza sul luogo del sinistro della jeep di colore scuro: l'attendibilità delle dichiarazioni è irrobustita dalla convergenza nelle descrizioni del mezzo in questione, della manovra, anomala, compiuta dal conducente dello stesso e – limitatamente ai testi XXX e XXX – della fisionomia del conducente temporaneamente sceso dal veicolo prima di allontanarsi. In particolare XXXX ha riferito a SIT, e confermato, sentito come teste: *“con la mia autovettura marca Suzuki ... passata la curva notavo sul lato destro della strada una Punto bianca e sul lato sinistro una persona anziana in terra che era assistita da altra persona ... Prima della curva vidi arrivare, direzione XXXX, un fuoristrada, macchina grossa, di colore scuro, o blu o nero, il conducente stava cercando di parcheggiarla nella strada lì vicino in maniera strana, in quanto sia il suo modo di parcheggiare che il suo fare, era strano. Parcheggiava sul lato sinistro della strada di prolungamento di Via XXX nella stradina che dà accesso da altre abitazioni e invece di farlo a destra lo faceva a sinistra. Nel fare tale manovra ripartiva e si soffermava più volte.*



Poi scendeva una persona alta circa 160-165 cm corporatura normale, età apparente tra 50 e 60 anni...Il Signore che era alla guida della Jeep inizialmente ha tentato di avvicinarsi e poi.... notavo che andava via.”

XXXX, dal canto suo, ha riferito a SIT e confermato: “In data XXXX ...

Arrestavo la mia autovettura Fiat Punto Bianca all’intersezione stradale tra Via XXX e Via XXX.

Appena arrestato il mezzo notavo ... sulla mia destra una

donna a terra e una grossa Jeep di colore blu, che aveva superato appena la donna a terra,

ma si trovava stranamente sulla corsia opposta in relazione al suo senso di marcia, in

quanto la Jeep proveniva da XXXXX con direzione XXX e si trovava sulla parte

di carreggiata riservata al senso opposto di marcia ... Questa manovra mi era apparsa

strana anche dal fatto, che non stava arrestando la sua marcia, in quanto sulla sua destra

era a terra una donna, ma rientrava nella sua parte di carreggiata e proseguiva, sino dopo

l’incrocio di XXXX....dallo specchietto notavo che il mezzo faceva una manovra

strana, ossia la Jeep blu prima cercava di girare su Via XXXX, poi girava e

parcheggiava la sua autovettura con direzione XXX subito a ridosso della strada non di

proseguimento di Via XXXX ...Io arrestavo sulla mia destra l’autovettura e mi portavo

sulla signora... Nel frattempo il conducente della Jeep, che era aperta dietro... scendeva

aveva un’età di circa 60 anni circa alto 1.70...”

La coerenza estrinseca tra i riferiti induce a ritenere credibile la testimonianza di XXX, la quale, pur non

avendo assistito direttamente al sinistro, ha riferito: “...subito

dopo aver incrociato XXXX a piedi con la bicicletta a mano, circa 50 metri dopo

ho sentito un gran botto, ho guardato nello specchietto retrovisore e ho visto

XXXX a terra e l’auto che avevo incrociato che rallentava e sembrava fermarsi;

ero in ritardo quindi non mi sono fermata ma ho chiamato subito la sua nipote”, così

confermando la versione resa ai CC il XXXX quale sommario informatore: “notavo

la signora XXXX, che era vestita di verde, che era a terra e una grossa Jeep

di colore blu con delle strisce argentate belle larghe che aveva rallentato subito dopo la

bicicletta e la sua posizione era come se avesse fatto un’improvvisa sterzata a sinistra

impegnando la carreggiata in senso opposto forse per evitare l’urto con la signora che

probabilmente aveva urtato prima. Tant’è che se fosse giunta una macchina nel senso

opposto se la sarebbe trovata di fronte. Immediatamente telefonavo a XXXXX XXXXX

nipote della signora caduta a terra dicendole di correre sul posto in quanto la nonna

presumibilmente era stata investita.....e dissi ad XXXXX per telefono di portarsi sul

posto e che io l’avrei raggiunta dopo aver preso mio figlio a scuola...ADR. Non sono in

grado di riferire oltre, ribadisco di aver avvisato immediatamente XXXXX per

intervenire subito. Da precisare che altresì il tutto è avvenuto in un attimo di tempo

subito dopo c’era una curva non vi era spazio per fermarsi.”

Testimonianza che, come osservato dalla XXXX, appare alla stregua di una

valutazione atomistica logicamente incoerente e per ciò poco credibile, nella misura in

cui, a fronte della percezione di un fatto lesivo grave ai danni di una conoscente, la teste

ha riferito di essersi allontanata senza sincerarsi delle effettive condizioni della stessa,

limitandosi ad avvisare subito la nipote della vittima; ciò tenuto peraltro conto che né le



condizioni della strada né la circostanza dell'urgenza di prendere il figlio a scuola appaiono elementi ostativi a prestare un primo e immediato soccorso.

Nondimeno, anche dall'annotazione di servizio dei CC, Comando di XXXXX, considerata la tempistica degli eventi, la circostanza della telefonata e del contenuto della stessa – *id est* il presumibile investimento ad opera della Jeep – riferito da XXXX a XXXXX XXXXX trova indiretta conferma di coerenza e attendibilità.

Militano in favore dell'ipotesi dell'investimento ad opera di veicolo sconosciuto, così confutando ulteriormente l'eventualità di una caduta autonoma di XXXX, le conclusioni della relazione del consulente tecnico del PM nel procedimento n. XXXX r.g.n.r. (doc. 8 attori), nei limiti di cui si dirà, e gli esiti della CTU medico legale in questa sede disposta.

Il consulente del PM, nell'escludere la compatibilità tra le scalfitture presenti sulla carrozzeria dell'autocarro di proprietà di XXXX e la bici della vittima, ha affermato che i danni, apparentemente lievi subiti dal ciclo, sono tendenzialmente incompatibili con una semplice caduta a terra a velocità ridotta, tanto in sella alla bici quanto, come acclarato dai riferiti dei testi e dalla circostanza che la strada fosse in salita, spingendo a piedi la bici; ha inoltre aggiunto che data l'assenza di tracce di contatto con altro veicolo, i danni riscontrati potrebbero essere stati cagionati dal corpo della vittima, a sua volta urtata dal veicolo sopraggiungente. Le valutazioni del consulente meritano, in ogni caso, di essere circoscritte alle sole valutazioni legate alla rotazione del manubrio (cfr. consulenza) e del cestino anteriore, atteso che a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione al Comando Carabinieri della Stazione di XXXX delle foto allegate al Verbale di sequestro del XXXXX, emerge che il velocipede, in tale data, non presentasse la rottura del punto di fissaggio del cestino posteriore.

La disposta CTU medico legale, con passaggi logici immuni da censure – anche in relazione alle osservazioni di parte – ha concluso, in base alla documentazione medica agli atti e nonostante l'assenza di un esame autoptico, nel senso dell'improbabile compatibilità dei gravi traumi subiti dalla signora XXXX con una caduta autonoma, confermando implicitamente la probabilità che l'evento sia stato cagionato da terzi.

Infine, ulteriore elemento a supporto dell'avvenuto impatto con un veicolo è rappresentato dal coerente racconto, da parte di XXXX, XXXX e XXXX e, per riferito, da XXXX (cfr. SIT e dichiarazioni a verbale udienza) relativo al reperimento sulla sede stradale di frammenti di plastica presumibilmente riconducibili alla fanaleria della Jeep, tenuto conto che dal verbale di sequestro della bici e dalle foto ad esso allegate è da escludere che appartengano al velocipede, benché sia singolare che i suddetti frammenti, raccolti da un ragazzo/ragazza (non precisato né chiarito in corso di causa) non siano stati consegnati all'Autorità né sia emerso che sorte abbiano avuto.

In definitiva, pur in carenza di rilievi da parte della Pubblica Autorità, intervenuta sui luoghi solo 3 ore dopo l'evento a contesto fattuale mutato, gli elementi probatori



restituiscono un quadro complessivo che in via indiziaria – vista la concordanza e la significativa univocità degli indici raccolti – consente di ritenere dimostrata la dinamica del sinistro, nel senso dell’investimento da tergo della XXXX, che quale pedone spingeva dal lato sinistro, in salita, la propria bicicletta.

Inidonei a scardinare l’esposto quadro probatorio sono le – pacifiche – iniziali impressioni di tutti i soggetti intervenuti sul luogo del sinistro che la signora fosse caduta da sola, alimentate dalle risposte della vittima rese alla nipote XXXXX XXXXX (cfr. SIT XXXX): risposte queste ultime che tuttavia non appaiono significative, per la loro ambiguità e tenuto conto del grave trauma subito dal pedone.

Non appaiono convincenti, infine, la contestazione della convenuta in relazione alla presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., atteso la vittima era da considerarsi quale pedone, né di concorsuale responsabilità per violazione dell’art. 190 c.d.s., tenuto conto delle pacifiche circostanze relative all’evento (condizioni ottime di visibilità, in pieno giorno, assenza di ostacoli visibili desumibili dalle dichiarazioni dei testi).

Accertato il profilo strutturale della responsabilità, occorre valutare quello funzionale. Lamentano gli attori plurime voci di danno non patrimoniale, iure proprio e iure hereditario, e il danno patrimoniale per le spese funerarie.

Non è liquidabile il danno tanatologico nell’accezione fatta propria dagli attori, richiamandosi in tema il consolidato orientamento che nega la configurabilità di un danno da perdita dalla vita suscettibile di essere trasmesso iure hereditatis (cfr. Cass. Sez. Un. n. 15350/2015).

Non è, parimenti, liquidabile una forma di risarcimento iure hereditario per danno biologico terminale né catastrofale, atteso che difetta l’allegazione dei presupposti delle rispettive, autonome, poste di risarcimento, invocate solo in sede di comparsa conclusionale, e che non può pervenirsi a diversa soluzione anche volendo riqualificare le domande attoree.

In parte qua meritevole di ristoro è invece il danno iure proprio lamentato dagli attori per la perdita del congiunto.

Segnatamente, spetta il risarcimento ai figli e ai nipoti della vittima, non invece in capo alle nuore della stessa, rispetto alle quali, alla luce del carente impianto assertivo ed asseverativo di causa sul punto, non può dirsi raggiunta la dimostrazione di uno speciale vincolo affettivo e di uno sconvolgimento della vita delle vittime c.d. secondarie, né può operare alcun meccanismo di presunzione semplice al riguardo.

La prova orale espletata in tema si è dimostrata, infatti, irrilevante.

Quanto al parametro di riferimento, il Tribunale aderisce al recente indirizzo della Corte di Cassazione per il quale *“al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo*



finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (Cass. Sez. III, n. 33005/2021; Cass. Sez. III, n. 26300/2021; Cass. 10579/2021). Ne consegue che in luogo delle tabelle milanesi, si impone l'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, redatte secondo criteri che tengono conto delle variabili indicate dalla giurisprudenza di legittimità.

Considerata la mancata convivenza con la vittima da parte dei figli e dei nipoti, e in assenza di altri parametri significativi, oltre a quelli del rapporto parentale e del numero di figli e nipoti sopravvissuti e della rispettiva loro età al momento della perdita della parente, considerata l'età avanzata di quest'ultima, il Tribunale reputa di riconoscere l'importo di € 210.000,00 per ciascun figlio, di € 90.000,00 ciascuno per i nipoti non conviventi XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX, ed € 80.000,00 per la nipote non convivente XXXXX XXXXX, attingendo ad una quota medio-alta rispetto alla forbice suggerita dalle tabelle con riguardo ai figli, leggermente inferiore con riguardo ai nipoti.

Sulle somme liquidate, devalutate alla data del sinistro e poi rivalutate anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e Cass. n. 19987/2016, spettano gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sino alla data odierna di liquidazione; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dal dì della sentenza al saldo.

Sono dovute in favore di XXXXX XXXXX, infine, le spese funerarie sostenute, documentate per complessivi € 3.501,72, maggiorati di interessi e rivalutazione di legge dal dì del pagamento al saldo.

Sussistono eccezionali ragioni per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della misura dell'accoglimento della domanda, sensibilmente inferiore rispetto al petitum, e della peculiarità e complessità della fattispecie di fatto (cfr. sentenza n. 77/2018 Corte Cost.).

P.Q.M.

Il Tribunale di XXXXX, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, in parziale accoglimento della domanda degli attori, così dispone:

- 1) condanna XXXXX quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento: in favore di XXXXX XXXXX e di XXXXX XXXXX, di euro 210.000,00 ciascuno, oltre interessi fino al saldo come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito; in favore di XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX di euro 90.000,00 ciascuno, oltre interessi fino al saldo come in parte motiva; in favore di XXXXX XXXXX di € 80.000,00, oltre interessi legali fino al saldo come in parte motiva;
- 2) condanna XXXXX quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento in favore di XXXXX XXXXX di € 3.501,72, maggiorati di interessi dal dì del pagamento al saldo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- 3) compensa le spese di lite;



4) pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese di CTU.

XXXXX, 17 agosto 2022

Il Giudice
Luca Pruneti

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

